

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO E DELLE PROPOSTE DI LEGGE, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO:	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	" 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	" 2
AFFARI ESTERI (III):	
<i>In sede referente</i>	" 6
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	" 7
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>In sede referente</i>	" 11
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	" 14
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	" 16
<i>In sede referente</i>	" 16
TRASPORTI (X):	
<i>In sede referente</i>	" 16
<i>In sede legislativa</i>	" 16
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	" 18
CONVOCAZIONI	" 19

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame del disegno e delle proposte di legge, concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965, ORE 16,30. — *Presidenza del Presidente* TESAURO. — Interviene il Ministro senza portafoglio, Pastore.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2017) (*Urgenza*) (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI: « Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno » (276);

ABENANTE ed altri: « Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno » (1232);

AVERARDI: « Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Carfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca » (1295);

AVERARDI: « Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo » (1859);

ZINCONI ed altri: « Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viterbo e a tutte le isole minori del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 » (1866);

GRILLI: « Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno » (2183).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2017.

L'articolo 3 è approvato con un emendamento inteso ad inserire, al primo comma, dopo le parole « attività della Cassa » le altre « e quella degli organismi ad essa collegati ».

Successivamente, dopo brevi interventi dei deputati Bonea, Principe, Matarrese, Colasanto, Avolio, Chiaromonte e Merenda, del Relatore Barbi e del Ministro Pastore, l'articolo 4 è approvato nel testo originario del disegno di legge.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 5. Dopo ampia discussione, nella quale intervengono i deputati Amendola Pietro, Colasanto, Failla, Avolio, Tozzi Con-

divi, Bonea, Chiaromonte, Miceli, Principe, Marotta Michele e De Leonardis, il Relatore Barbi, il Ministro Pastore e il Presidente Tesouro, la Commissione approva l'articolo 5 nella seguente formulazione:

« Nel primo quinquennio di attuazione della presente legge, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è riservata ai territori meridionali una quota non inferiore a 40 per cento della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle Amministrazioni dello Stato per spese di investimento.

Nello stesso periodo restano ferme le quote degli investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali, stabilite a favore dei territori meridionali dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Il Comitato dei ministri, di cui al terzo comma dell'articolo 1, nella formulazione dei piani pluriennali, assicura che siano salvaguardate le riserve di cui al presente articolo.

La Commissione approva, altresì, nel suo principio informatore, dopo averlo sottoposto alla consueta riserva di coordinamento, un emendamento condiviso dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, inteso a ribadire che gli stanziamenti predisposti dalla Cassa hanno carattere straordinario in relazione a quelli disposti dalle altre Amministrazioni dello Stato.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, giovedì, alle ore 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente TOZZI CONDIVI, indi del Presidente BALLARDINI.*

PROPOSTA DI LEGGE:

QUINTIERI e NUCCI: « Modifiche alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (175).

Il Relatore Bressani illustra favorevolmente la proposta di legge che prevede l'inquadramento, nella qualifica di direttore capo, dei direttori collocati nel ruolo ad esaurimento del personale direttivo degli uffici del Lavoro e della massima occupazione isti-

tuito con l'articolo 23 della legge 22 luglio 1961, n. 638.

Intervengono nella discussione i deputati Jacometti e Nannuzzi, che manifestano perplessità sul contenuto dell'articolo 2 del provvedimento, e Nucci, che si dichiara favorevole.

La Commissione, infine, rinvia l'esame della proposta di legge ad altra seduta in attesa che la V Commissione Bilancio esprima il parere di competenza.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni all'articolo 34 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato » (1818).

La Commissione, su proposta del Presidente, dopo interventi dei deputati Martuscilli, Di Primio, Accreman e Tozzi Condivi, rinvia l'esame preliminare del disegno di legge al Comitato ristretto nominato per l'esame della proposta di legge n. 81 di iniziativa del deputato Lucifredi sull'azione amministrativa.

PROPOSTA DI LEGGE:

BARBI PAOLO ed altri: « Assunzione obbligatoria al lavoro di mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici » (*Parere alla XIII Commissione*) (156).

Su proposta del Relatore Nucci, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole alla proposta di legge con osservazioni di ordine tecnico.

Al termine della seduta, la Commissione, all'unanimità, lamenta la costante assenza di una rappresentanza organica del Governo ai lavori della Commissione, che, oltretutto, investono aspetti fondamentali e generali dell'ordinamento dello Stato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SCALFARO.* — Interviene il Ministro per il turismo e lo spettacolo, Corona.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia » (*Urgenza*) (1920);

CALABRÒ ed altri: « Disposizioni per la cinematografia » (*Urgenza*) (1449).

ALICATA ed altri: « Disposizioni sulla cinematografia » (*Urgenza*) (1484).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge. Dopo interventi dei deputati Mattarelli Gino, Alatri, Ferrari Virgilio, Sangalli, Zincone, Greppi, Lombardi Ruggero, Paolicchi e del Ministro Corona, e dopo aver deciso di accantonare l'esame degli emendamenti presentati come articoli 44-*bis*, 45-*bis*, e 26-*bis*, sono approvati gli articoli da 46 a 60 nella seguente formulazione:

ART. 46.

Identico al disegno di legge.

ART. 47.

Identico al disegno di legge.

ART. 48.

« La Commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio, di cui agli articoli 8 e 9, è composta da:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) tre personalità della cultura e dell'arte, designate dall'Accademia nazionale dei Lincei;

c) due critici cinematografici, designati dall'organizzazione nazionale di categoria.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del lungometraggio.

Con proprio regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per il turismo e lo spettacolo stabilirà i criteri di massima cui debbono attenersi le Commissioni previste dagli articoli 48 e 49 nell'esame delle opere ai fini del rilascio degli attestati di qualità ai film a lungometraggio e dell'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi.

All'osservanza del regolamento di cui al comma precedente sono tenuti altresì le Commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai lungometraggi e ai cortometraggi previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, qualora le stesse non abbiano ancora iniziato i lavori all'atto dell'emana- zione del regolamento stesso ».

ART. 49.

« La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11 è composta da:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, designate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) due critici cinematografici designati dall'organizzazione nazionale di categoria;

c) un docente universitario di materie scientifiche designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;

d) due personalità di chiara fama nel campo della psicologia o della sociologia o della pedagogia designate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della Commissione è necessario non avere svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio ».

ART. 50.

Identico al disegno di legge.

ART. 51.

Identico al disegno di legge.

ART. 52.

« Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione composta da:

a) il direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli autori cinematografici;

h) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera h) del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

La Commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere c), d), e), f) e g) sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera

direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario ».

ART. 53.

Identico al disegno di legge.

ART. 54.

« Fino a quando al rappresentante del Governo della Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale 19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 31 e 32, i relativi pareri sono dati da una Commissione composta da:

a) il rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Rappresentanza del Governo;

c) un rappresentante della Regione;

d) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali ed uno della categoria del piccolo esercizio;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

h) un rappresentante degli autori cinematografici;

i) tre tecnici di cui uno designato dal Prefetto di Cagliari tra il personale dei servizi antincendi, uno dal Provveditorato alle Opere pubbliche per la Sardegna, uno dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

Un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe, designato dal rappresentante del Governo nella regione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alla lettera i) hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera b).

I membri indicati nelle lettere d), e), f), g) e h) sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno ».

ART. 55.

« L'esame delle questioni di carattere generale e normativo concernenti la importazione e l'esportazione, sia definitiva che temporanea di film e di materiale cinematografico, salvo quanto disposto dalle norme in materia di istituzioni di nuove agevolazioni in materia di importazione ed esportazione temporanee, è demandato ad un Comitato che si riunisce presso il Ministero del commercio con l'estero.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero e di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero ed è composto da:

- a) il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
- b) il Direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;
- c) il Direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;
- d) il Direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;
- e) il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- f) il Direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
- g) il Direttore generale delle partecipazioni statali del Ministero delle partecipazioni statali;
- h) un rappresentante della Banca Nazionale del Lavoro Sezione Autonoma del Credito cinematografico;
- i) quattro membri della Commissione centrale per la cinematografia da questa designati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato è presieduto dal Direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Il predetto Comitato si riunisce su iniziativa del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 4 membri.

È in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero di istituire, di concerto con il Mi-

nistro per il turismo e lo spettacolo, un Comitato tecnico di lavoro per facilitare l'esame e la definizione delle pratiche correnti in materia di importazioni ed esportazioni di film e di materiale cinematografico, composto da funzionari del Ministero dell'interno, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero delle finanze, nonché da rappresentanti degli operatori economici interessati, designati dalla Commissione centrale per la cinematografia ».

ART. 56.

« I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film di coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto entro 30 giorni dopo tale data.

Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto all'articolo 19, sesto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 57.

Identico al disegno di legge.

ART. 58.

« I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897 modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungometraggio e di attualità, la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali, le commissioni per l'assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio

e di cortometraggio, previste dall'articolo 17 della legge 31 luglio 1956, n. 897, modificato dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1959, n. 1097, rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, prima di tale data, presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico ».

ART. 59.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione per lire 2.622.000.000 del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3.220.000.000, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote della imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 60.

Identico al disegno di legge.

La Commissione quindi delibera di rinviare al'altra seduta il seguito dell'esame del disegno di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

SIMONACCI ed altri: « Disciplina dell'insegnamento dello sci » (1611).

La Commissione delibera all'unanimità di chiedere alla Presidenza della Camera il deferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

AFFARI ESTERI (III)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965, ORE 16,40. — *Presidenza del Presidente BERTINELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Lupis.

DISEGNO DI LEGGE:

« Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962 » (*Urgenza*) (1980).

Il Relatore Folchi riferisce sul disegno di legge illustrando il contenuto, la portata e le

finalità dell'Accordo internazionale sul commercio del grano e concludendo in senso favorevole all'approvazione del disegno stesso.

Il Sottosegretario di Stato Lupis si associa alle conclusioni del Relatore.

La Commissione quindi passa all'esame degli articoli del disegno di legge. L'articolo 1 è modificato nel senso che l'espressione « ad accettare » risulta sostituita dall'espressione « a ratificare », secondo la forma tradizionale costituzionalmente prevista per l'atto del Presidente della Repubblica alla cui autorizzazione mira il disegno di legge. L'articolo 2 risulta approvato senza modificazioni. L'articolo 3 risulta invece approvato con le modifiche indicate dalla Commissione Bilancio al fine di precisare il riferimento al capitolo di copertura della spesa.

La Commissione conferisce quindi mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea adottata a Torino il 18 ottobre 1961 » (*Approvato dal Senato*) (2080).

Il Relatore Toros riferisce sul disegno di legge, illustrando il contenuto e la portata della Carta sociale europea e sottolineando il valore ed il significato delle clausole in essa contenute.

Conclude in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il Sottosegretario di Stato Lupis si associa alle conclusioni del Relatore.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge che risultano approvati senza modificazioni.

La Commissione conferisce quindi mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione ed esecuzione dello scambio di note effettuato a Parigi il 7 gennaio 1963 tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (U.N.E.S.C.O.) per l'integrazione dell'articolo 11 dell'accordo di Parigi del 27 aprile 1957, sulla istituzione e lo statuto giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro di beni culturali » (*Approvato dal Senato*) (2081).

Il Relatore Di Primio riferisce sul disegno di legge, illustrando le finalità e le ragioni dello scambio di note cui il progetto di legge si riferisce e concludendo in senso favorevole all'approvazione di esso.

Il Sottosegretario di Stato Lupis si associa alle conclusioni del Relatore.

La Commissione quindi passa all'esame degli articoli del disegno di legge che risultano approvati senza modificazioni.

La Commissione conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Ratifica ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 23, 27 e 61 dello Statuto delle Nazioni Unite adottati con la Risoluzione n. 1991 del 17 dicembre 1963 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nella sua XVIII sezione » (*Approvato dal Senato*) (2082).

Il Relatore Pedini riferisce sul disegno di legge, soffermandosi sulla portata degli emendamenti dello Statuto delle Nazioni Unite adottate con la Risoluzione indicata nel disegno di legge stesso. Conclude in senso favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il deputato Sandri dichiara, anche a nome dei deputati del suo gruppo, di astenersi dalla votazione del disegno di legge poiché gli emendamenti in questione non risolvono il problema del rapporto tra Consiglio di Sicurezza ed Assemblea e tutto il contesto degli emendamenti risulta, a suo avviso, superato dall'attuale crisi delle Nazioni Unite, crisi che si risolve attraverso l'effettiva universalizzazione dell'Organizzazione il cui presupposto è costituito dall'ammissione della Repubblica popolare cinese.

Il deputato Folchi sottolinea che le ragioni che inducono ad approvare gli emendamenti cui si riferisce il disegno di legge, hanno un loro fondamento oggettivo che non può essere sconosciuto, in quanto mirano ad adeguare la rappresentanza in seno al Consiglio di Sicurezza ed al Consiglio economico-sociale, strumenti disposti ambedue per consentire la democratizzazione delle Nazioni Unite.

Il deputato Cantalupo osserva che il problema cui si riferisce il collega Sandri è di carattere politico e che non può essere risolto con lo strumento degli emendamenti allo Statuto delle Nazioni Unite, emendamenti che su altro piano e per le finalità cui tendono

meritano l'approvazione sua e dei deputati liberali.

Il Relatore Pedini replica ai colleghi intervenuti dichiarando di essere sensibile ai problemi posti durante la discussione ma dichiarando che l'eventuale reiezione del disegno di legge aggraverebbe la crisi di funzionamento delle Nazioni Unite. Conclude dichiarandosi fiducioso nella possibilità della soluzione della crisi stessa in modo coerente con le ragioni di fondo che determinarono la creazione delle Nazioni Unite.

Il Sottosegretario di Stato Lupis si associa alle conclusioni del Relatore.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli che risultano approvati senza modificazioni.

La Commissione conferisce mandato al Relatore di redigere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965, ORE 17,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (707);

ZOBOLI ed altri: « Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio » (32).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge e, dopo interventi del relatore Fortuna, dei deputati Ruffini, Breganze, Migliori, Romeo, Bosisio, Sforza, del Presidente, nonché del Sottosegretario Misasi, approva i seguenti articoli:

Articolo 117. — « La decisione disciplinare è notificata integralmente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'interessato entro 20 giorni dalla lettura del dispositivo in udienza ed è comunicata tanto al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine, quanto al procuratore generale, presso la Corte di cassazione ove ha sede il Consiglio nazionale forense nonché al difensore.

L'interessato personalmente o a mezzo del difensore ed il pubblico ministero presso il

tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine possono ricorrere al Consiglio nazionale forense entro 20 giorni dalla notificazione o comunicazione; il procuratore generale presso la Corte di cassazione ove ha sede il Consiglio nazionale può proporre ricorso entro 40 giorni dalla comunicazione. Tutti i ricorsi possono investire la decisione anche per motivi di merito.

In caso di ricorso incidentale il Consiglio nazionale forense può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, applicare al professionista ricorrente una sanzione disciplinare più grave, per specie e durata, di quella inflitta dal Consiglio dell'ordine.

Il ricorso ha effetto sospensivo salvo i casi in cui la decisione è immediatamente esecutiva per legge, a norma degli articoli 111 e 112, ovvero è stata dichiarata tale dal Consiglio dell'ordine, a norma dell'articolo 115.

Contro la dichiarazione di immediata esecutorietà, contenuta nelle decisioni di cui al comma precedente, il ricorso è proponibile solo per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge.

Nel caso di cui all'articolo 115, a richiesta dell'interessato, fino al momento della decisione è data facoltà al Presidente del Consiglio nazionale forense di sospendere provvisoriamente la esecuzione ».

Articolo 118. — « Decorsi inutilmente i termini stabiliti nell'articolo precedente per le impugnazioni, la decisione disciplinare è impugnabile per revocazione dinanzi allo stesso Consiglio che l'ha pronunciata, per i motivi previsti dall'articolo 395, nn. 2, 3, 4, 5 e 6 del codice di procedura civile, nel termine di giorni 30 decorrente a norma dell'articolo 326 dello stesso codice ».

Articolo 119. — « Le decisioni in sede disciplinare, diventate definitive o dichiarate immediatamente esecutive, nonché la decisione di sospensione o di radiazione a norma degli articoli 111 e 112, sono affisse per estratto, per la durata di un mese, nell'albo delle comunicazioni dell'ordine.

Le decisioni suddette sono inoltre comunicate alla autorità giudiziaria e ai consigli dell'ordine con le modalità stabilite dal regolamento ».

Articolo 120. — « L'azione disciplinare si prescrive nel termine di tre anni. Nel caso previsto dall'articolo 113, il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

Si osserva, per quanto di ragione, le norme degli articoli 158, 159, 160 e 161 del codice penale sulla decorrenza, sospensione ed interruzione della prescrizione ».

Articolo 121. — « La decisione del Consiglio ha effetto ai soli fini disciplinari.

La radiazione dall'albo o la sospensione dall'esercizio professionale impediscono la iscrizione e l'esercizio presso tutti gli ordini ».

Articolo 122. — « Chi è stato radiato dall'albo può a domanda essere iscritto dopo cinque anni dalla data del provvedimento dal Consiglio nazionale forense previo parere del Consiglio dell'ordine.

Chi è stato radiato dall'albo in seguito a procedimento penale, a norma dell'articolo 111, non può essere iscritto se non nel caso e nei modi previsti dall'articolo 22.

Ai fini dell'anzianità di iscrizione, la iscrizione ha effetto dalla data del provvedimento del Consiglio nazionale forense ».

Articolo 123. — « Il Consiglio nazionale forense ha sede in Roma. Esso è composto di avvocati eletti in numero di uno per ciascun distretto di Corte d'appello tra gli iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, a condizione che non facciano parte di alcun Consiglio dell'ordine.

I componenti del Consiglio nazionale forense durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due volte consecutive e deve trascorrere almeno un triennio prima della successiva elezione.

Il componente del Consiglio nazionale forense, che senza giustificato motivo non interviene alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'ufficio. Nel caso di vacanza causata da decadenza dall'ufficio o da decesso o dimissioni di uno dei componenti del Consiglio nazionale forense, la competente assemblea distrettuale, convocata a norma dell'articolo 127, lettera e), provvede alla sua sostituzione mediante elezione suppletiva ».

Articolo 124. — « Per la elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli dell'ordine di ciascun distretto procedono alla elezione del candidato. Risulta eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti calcolandosi a norma del secondo comma dell'articolo 74 il numero dei voti spettanti a ciascun Consiglio. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo speciale e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

Per la elezione di cui al comma precedente tutti i Consigli dell'ordine sono convocati nello stesso giorno dal Consiglio nazionale forense, almeno un mese prima della sua scadenza ».

Articolo 125. — « Ciascuna assemblea distrettuale convocata per le elezioni, elegge tra i componenti del Consiglio dell'ordine costituito presso la Corte d'appello, un delegato destinato a far parte della Commissione elettorale.

Detta commissione si riunisce in Roma nel termine di 10 giorni dalle elezioni presso la sede del Consiglio nazionale forense e, nominato il suo presidente, procede, sulla base dei verbali di votazione trasmessi dai singoli Consigli degli ordini alle operazioni di scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alla convocazione del nuovo Consiglio nazionale forense.

Le modalità per tale convocazione e per l'insediamento del nuovo Consiglio sono stabilite dal regolamento.

Contro le deliberazioni della commissione elettorale, ogni interessato può proporre ricorso per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge al nuovo Consiglio nazionale forense, entro 20 giorni dalla prima convocazione di questo.

Nel caso delle elezioni suppletive contemplate dall'ultimo comma dell'articolo 123, il presidente del Consiglio nazionale provvede alla convocazione della commissione elettorale ».

Articolo 126. — « Il Consiglio nazionale forense nomina tra i suoi componenti il presidente, due vice presidenti, il segretario ed il tesoriere.

Il presidente rappresenta l'ordine nazionale ad ogni effetto di legge.

I vice presidenti esercitano le funzioni ad esse delegate dal presidente ».

Articolo 127. — « Il Consiglio nazionale forense decide sui ricorsi contro le deliberazioni ed i provvedimenti dei Consigli dell'ordine attinenti alla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti, all'uso del titolo professionale, alla materia disciplinare ed alla materia elettorale. Inoltre:

a) provvede all'annullamento d'ufficio nei casi previsti dagli articoli 72 e 94;

b) scioglie il Consiglio dell'ordine nei casi previsti dall'articolo 84, lettera a);

c) provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei Consigli a norma dell'articolo 95;

d) promuove le elezioni nei casi previsti dagli articoli 123 e 124;

e) decide sui ricorsi contro le decisioni della commissione elettorale di cui all'articolo 125;

f) delibera nelle materie previste negli articoli 130 e 133;

g) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli dell'ordine e locali;

h) tiene l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

i) dà pareri sui disegni di legge e di regolamento riguardanti la professione forense e su ogni altro argomento di interesse dell'ordine;

l) indice periodicamente congressi giuridico-forensi nazionali, ne cura l'organizzazione, stabilisce le norme per il loro funzionamento;

m) si adopera affinché l'ordine sia degnamente rappresentato nelle manifestazioni culturali nazionali e internazionali;

n) cura e promuove le relazioni con le associazioni professionali straniere;

o) promuove riunioni, inchieste e studi su argomenti di interesse professionale, curando la pubblicazione di appositi bollettini e notiziari;

p) agisce per l'attuazione delle provvidenze e riforme che riguardano l'ordine;

q) esercita il potere disciplinare sui propri componenti, osservate, in quanto applicabili le norme di cui al titolo IX;

r) stabilisce, ogni due anni, con deliberazioni da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, il limite massimo del contributo annuale dovuto dagli iscritti negli albi al consiglio dell'ordine;

s) delibera i regolamenti necessari per il proprio funzionamento ».

Articolo 128. — « Le riunioni del Consiglio nazionale forense sono convocate periodicamente con la frequenza chiesta dal numero e dalla importanza degli affari da trattare.

Sono presiedute dal presidente o da uno dei due vice presidenti e, in loro assenza, dal consigliere più anziano per iscrizione all'albo speciale. Per la loro validità occorre la presenza di almeno nove componenti.

Nella materia disciplinare durante tutto lo svolgimento del dibattimento la composizione del collegio è immutabile. Ove venissero meno uno o più componenti, il dibatti-

mento continua senza sostituzione dei componenti mancanti, sempre che a decidere siano almeno in nove ».

Articolo 129. — Soppreso.

Articolo 130. — « Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni ed alla gestione finanziaria dell'Ordine, compilando annualmente, in adunanza generale, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

Nei limiti necessari per coprire le spese di detta gestione, è autorizzato:

a) a imporre diritti sulle iscrizioni nell'albo speciale e su tutte le proprie decisioni, escluse quelle in materia disciplinare;

b) a determinare, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo;

c) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349 ».

Articolo 131. — (La Commissione ne rinvia l'esame ad altra seduta).

Articolo 132. — « I presidenti dei Consigli degli ordini aventi sede nei capoluoghi dei distretti di Corte d'appello costituiscono l'Unione delle Curie.

L'Unione svolge compiti di collaborazione con il Consiglio nazionale forense e con la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati, per la tutela degli interessi morali, culturali ed economici di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Articolo 133. — « I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in qualsiasi materia giudiziale e stragiudiziale e le relative tabelle, sono stabiliti, previo parere consultivo delle associazioni sindacali di categoria registrate, ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense approvata dal Ministro di grazia e giustizia ».

Articolo 134. — « I verbali di conciliazione tra i professionisti ed i loro clienti in materia di compensi professionali, intervenuti alla presenza del presidente dell'ordine o di un consigliere da lui delegato, e sottoscritti anche dal medesimo, sono titoli esecutivi.

Essi sono depositati nella cancelleria del tribunale locale, cui spetta il rilascio della copia in forma esecutiva ».

Articolo 135. — « Quando un giudizio è definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti che li hanno conclusi sono solidalmente tenute al pagamento degli onorari ed al rimborso delle spese, di cui gli avvocati che hanno partecipato al giudizio stesso, durante gli ultimi tre anni siano tuttora creditori ».

Articolo 136. — « Tutte le norme stabilite dal codice di procedura civile e da leggi speciali per la liquidazione dei compensi dei professionisti legali si applicano anche a compensi per affari stragiudiziali.

Salvi i casi di richiesta di provvedimento cautelare, il giudice non può in alcun caso giudicare su domanda attinente a compensi professionali eccedenti il minimo di tariffa, oev la parte interessata non abbia provveduto a richiedere e ad allegare agli atti del giudizio il parere del competente Consiglio dell'ordine.

La liquidazione giudiziale di compensi professionali in misura non conforme al parere del Consiglio dell'ordine, deve essere specificatamente motivata ».

Articolo 137. — « Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, il difensore dell'opponente deve comunicare immediatamente al Consiglio dell'ordine copia dell'atto di opposizione: la trasgressione a questo dovere costituisce mancanza disciplinare.

Se il Consiglio reputa che sia il caso di sperimentare la conciliazione, convoca all'uopo il professionista interessato e i difensori in causa, che sono tenuti a presentarsi ».

Articolo 138. — I patrocinatori legali possono essere nominati soltanto nelle sedi di pretura nelle quali siano residenti meno di tre avvocati. L'abilitazione è valida esclusivamente per la pretura nella quale il patrocinatore risiede.

Restano salve le norme delle leggi speciali in materia di abilitazione all'esercizio del patrocinio davanti alle preture e agli uffici di conciliazione, che non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge ».

Articolo 139. — « Le disposizioni in contrasto con la presente legge, comprese quelle relative alle agevolazioni previste da leggi o regolamenti ai fini della iscrizione negli albi, sono abrogate ».

Articolo 140. — « Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge il Ministro di grazia e giustizia provvede ad emanare le norme regolamentari.

Le disposizioni di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, rimangono in vigore, in quanto applicabili, fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari. Fino a tale data restano altresì in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, per la parte relativa alle modalità della convocazione e dello svolgimento dell'assemblea per la elezione del Consiglio dell'ordine, nonché del procedimento elettorale ».

Articolo 141. — Soppresso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20.

BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Vicepresidente CURTI AURELIO indi del Presidente LA MALFA.* — Interviene il Sottosegretario al tesoro Albertini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 34, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1758).

In assenza del Relatore Galli, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1963, n. 1501, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1759).

In assenza del Relatore Galli, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1963, n. 1727, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1760).

In assenza del Relatore Galli, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1963, n. 1502, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1963-64 » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1761).

In assenza del Relatore Galli, la Commissione delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE:

« Sistemazione contabile delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi verificatosi nelle gestioni delle rappresentanze diplomatiche e consolari negli esercizi finanziari antecedenti al 1° luglio 1951 » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione*) (1936).

Dopo relazione del deputato Curti Aurelio, che sottolinea le finalità e l'urgenza del provvedimento, senza discussione la Commissione approva a maggioranza gli articoli nel testo del disegno di legge, e questo ultimo nel suo complesso, e dà mandato al Relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme concernenti la Divisione di ricerche sul cancro esistente presso l'Università di Perugia » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla VIII Commissione*) (1703-B).

In assenza del Relatore Gennai Tonietti Erisia, la Commissione delibera di rinviare l'esame delle modifiche introdotte dal Senato nel testo del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione nella Regione Molise di uffici ed organi regionali dello Stato e di una delegazione regionale della Corte dei Conti » (*Parere alla I Commissione*) (1971).

Dopo illustrazione favorevole il deputato Biasutti, in sostituzione del Relatore D'Arezzo, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una sezione distaccata della Corte di Appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di Assise di Appello di Campobasso » (*Parere alla IV Commissione*) (1968).

Dopo illustrazione del deputato De Pascalis, che sostituisce il Relatore Lezzi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Accettazione ed esecuzione dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Ginevra il 10 marzo 1962 » (*Parere alla III Commissione*) (1980).

Dopo illustrazione del Relatore Pedini la Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che l'articolo 3 sia modificato nel senso che la spesa di lire 1 milione a carico del capitolo 124 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, sia trasferita a riduzione del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario in corso.

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (*Parere alla Commissione speciale*) (2017).

Il Relatore Isgrò rileva la grande importanza del provvedimento in esame non solo ai fini della spesa pubblica ma anche per la sua incidenza sulla linea, gli obiettivi e la strumentazione del programma di sviluppo e ritiene pertanto che il parere richiesto alla Commissione Bilancio non potrà circoscriversi ad un apprezzamento delle immediate con-

seguenze finanziarie implicate nel disegno di legge ma dovrà anche investire aspetti sostanziali e di merito (strutture di nuovi organi di intervento e di coordinamento della politica di sviluppo; nuovo sistema ed articolazione degli incentivi; criterio di localizzazione e selezione degli interventi, ecc.). Conclude tali osservazioni preliminari prospettando l'opportunità di un esame in competenza primaria della Commissione Bilancio, pena lo scadimento della Commissione stessa ad una mera funzione di riscontro delle coperture finanziarie accolte dalle singole iniziative legislative.

Il Presidente La Malfa concorda con le impostazioni premesse dal Relatore e ricorda che egli stesso ha avuto occasione di prospettare tali rilievi al Presidente della Camera, con riferimento sia al disegno di legge oggi in esame, sia al decreto-legge recante interventi per la ripresa dell'economia nazionale. Riferisce che il Presidente della Camera ha ritenuto fondati tali rilievi e che sottoporà quanto prima alla Giunta del regolamento la definizione della competenza attribuita alla Commissione Bilancio in materia di politica economica ed in particolare in materia di interventi plurisetoriali.

Su proposta del Presidente e dopo interventi dei deputati Failla e De Pascalis e del Relatore Isgrò, la Commissione delibera di riprendere in esame il disegno di legge per concludere l'espressione del parere in una seduta da convocare l'indomani mattina, prendendo all'uopo necessari accordi con la Presidenza della Commissione Speciale per il Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE:

« Estensione all'Ente autonomo Fiera del Levante - Campionaria internazionale - degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno » (*Approvato dalla IX Commissione del Senato*) (*Parere alla XII Commissione*) (2173).

Dopo illustrazione del Relatore Anderlini, su proposta del Deputato Failla, la Commissione delibera di esaminare il provvedimento congiuntamente al disegno di legge n. 2017 recante interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

PROPOSTA DI LEGGE:

Bozzi: Riapertura dei termini di cui alla legge 28 maggio 1961, n. 458, sul trattamento di pensione per i dipendenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio in base ai regi decreti 28 gennaio 1923, nn. 143 e 153 » (*Parere alla X Commissione*) (128).

Dopo illustrazione del Relatore Biasutti ed interventi del deputato Raucci e De Pascalis, su proposta del Sottosegretario Albertini, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere per consentire l'individuazione del maggior onere implicato e la congruità della relativa copertura.

PROPOSTE DI LEGGE:

CENGARLE ed altri: « Modifiche alla legge del 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (1071);

FERRI MAURO ed altri: « Modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande » (1460) (*Parere alla I Commissione*).

Dopo relazione del deputato De Pascalis, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole ad entrambe le proposte. Il Sottosegretario Albertini esprime qualche persistente riserva del Governo sulle due proposte di legge.

PROPOSTA DI LEGGE:

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » (*Parere alla IX Commissione*) (1609).

In assenza del Relatore Gioia, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORTUNA: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti degli ufficiali giudiziari mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » (*Parere alla IV Commissione*) (1618).

In assenza del Relatore Galli, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere.

PROPOSTA DI LEGGE:

NANNUZZI ed altri: « Trattamento economico degli impiegati non di ruolo e passaggio nei ruoli organici degli impiegati dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato » (*Parere alla I Commissione*) (1901).

Dopo illustrazione del Relatore Barbi ed interventi del deputato Failla e del Sottosegretario Albertini, la Commissione delibera di

esprimere parere favorevole limitatamente all'articolo 2 per l'analogia delle norme ivi contemplate con la proposta di legge n. 490 che già ebbe il parere favorevole della Commissione bilancio, confermando anche in questo caso le condizioni e i limiti ivi stabiliti.

PROPOSTA DI LEGGE:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori del Consiglio regionale della Sardegna » (*Parere alla X Commissione*) (1933).

Dopo intervento del deputato Marras e del Sottosegretario Albertini, la Commissione delibera di ulteriormente rinviare l'espressione del parere alla prossima seduta, onde consentire al Governo di determinare il proprio atteggiamento in merito alle conseguenze finanziarie implicate dalla proposta di legge.

PROPOSTE DI LEGGE:

MARTUSCELLI ed altri: « Unificazione dei ruoli dei magistrati di tribunale e di Corte di appello » (2030);

Bozzi: « Norme sulle promozioni dei Magistrati » (2091);

(*Parere alla IV Commissione*).

In assenza del Relatore Lezzi, la Commissione delibera di rinviare l'esame dei provvedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLASANTO ed altri: « Norme transitorie per il collocamento a riposo di alcune categorie di impiegati di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al compimento del 65° anno di età » (*Parere alla X Commissione*) (2088).

Dopo illustrazione del Relatore Biasutti ed intervento del deputato Colasanto, la Commissione delibera di rinviare l'espressione del parere per consentire una migliore individuazione dell'ammontare dell'onere e della relativa copertura.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori GIANCANE e FERRONI: « Concessione di indennità integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici » (*Approvato del Senato*) (*Parere alla IX Commissione*) (2137).

Il Sottosegretario Albertini riferisce che il Governo, pur serbandosi alcune perplessità sul merito dell'iniziativa legislativa in esame,

non ha osservazioni da fare a carico delle conseguenze finanziarie implicate.

Il deputato Failla eccepisce invece che la copertura della maggiore spesa implicata (126 milioni) per nuovi oneri di personale, viene assicurata con riduzione di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici compresa nella sezione « azioni ed interventi nel campo sociale », con sbilancio ulteriore delle qualificazioni della spesa pubblica sempre raccomandata dalla Commissione Bilancio.

Il presidente Curti Aurelio ritiene che la osservazione del deputato Failla possa essere riferita alla competente Commissione di merito ma non debba essere assunta come motivazione di un parere contrario, per non subordinare ad un esclusivo e rigido apprezzamento della Commissione Bilancio modificazioni anche minori interne a un singolo stato di previsione, la cui competenza dovrebbe invece restare entro certi limiti riservati alla Commissione di merito.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati De Pascalis, Barbi e Raucchi, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole segnalando altresì all'attenzione della Commissione di merito l'osservazione formulata dal deputato Failla.

DISEGNO DI LEGGE:

« Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino » (*Parere alla VI Commissione*) (2194).

Dopo illustrazione del deputato Pascalis, che sostituisce il Relatore Ghio, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

MANCINI ANTONIO: « Istituzione in Pescara di un Istituto sperimentale per l'igiene e il controllo veterinario della pesca » (*Parere alla XIV Commissione*) (869).

Dopo illustrazione del deputato De Pascalis, che sostituisce il Relatore Lezzi, ed intervento del Sottosegretario Albertini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole agli emendamenti proposti e parere contrario all'articolo 9 della proposta di legge.

La Commissione rinvia l'esame delle proposte di legge nn. 156, 1033, 1223 e 1317 ad altra seduta per consentire ai propri membri di partecipare alle votazioni previste in Assemblea.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ERMINI, indi del Vicepresidente MALAGUGINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Istituzione di scuole materne statali » (1897);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: « Istituzione di scuole statali per l'infanzia » (*Urgenza*) (938);

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Obbligatorietà della scuola materna per minorati dell'udito » (148);

DEGAN ed altri: « Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre-giardiniere » (821).

Il Relatore Rampa premette innanzitutto la necessità che il provvedimento sia sottoposto ad un esame accurato quanto rapido, non rallentato da un ampliamento eccessivo dei termini della discussione. Aggiunge però che il problema della scuola materna va visto, oltre che nelle dimensioni implicate dai provvedimenti in esame, anche nella sua globalità - con riferimento, dunque, alla scuola materna non statale - e con un riferimento assiduo a tutta la problematica del settore che presenta una realtà varia, composita e ricca di connotazioni positive. Non va eluso, d'altra parte, l'impegno a collocare la questione all'interno del più vasto tema della programmazione economica. Poste queste premesse, e dopo aver rammentato che il disegno di legge governativo va valutato anche in un rapporto di connessione diretta alla legge 1073 del 1962 di cui rappresenta in qualche modo una filiazione, esprime la persuasione che esso varrà a raccogliere una significativa convergenza di consensi sui punti fondamentali.

Illustra poi gli elementi che differenziano dal disegno di legge governativo il progetto di legge di parte comunista, e li individua soprattutto nel fatto che quest'ultimo concepisce la scuola materna come preparatoria del grado superiore, come premessa per la costruzione di un indirizzo educativo unitario nazionale, in aperta contraddizione con quell'esigenza di pluralismo scolastico che è generalmente partecipata.

L'iniziativa governativa, quindi, a suo avviso, mentre supera la vecchia impostazione assistenziale della scuola materna, concilia in una sintesi felice le esigenze che fanno capo alla insostituibile funzione della famiglia, alla tradizione educativa italiana, all'accelerato processo di trasformazione sociologica del nostro Paese, al pluralismo scolastico.

Rammenta che gli « Orientamenti » attualmente vigenti nella scuola materna, riaffermati implicitamente nel disegno di legge, stabiliscono che essa non deve essere antipatrice della scuola primaria, ma deve fornire una risposta specifica e destinata in modo preciso alle autonome esigenze del bambino.

Per quanto attiene alla seconda parte del disegno di legge, chiarisce che la proposta di applicare alla nuova scuola materna schemi amministrativi tipici della scuola primaria non è in contraddizione con la struttura differenziata da assicurare alla scuola materna: ma proprio per motivi di funzionalità specifica e differenziata, la Commissione dovrà concentrare la sua attenzione sui compiti particolari, e sulla formazione del personale: assistenti, educatrici, dirigenti.

Accenna infine al peso che graverà sugli enti locali per quanto attiene all'edilizia scolastica ed alle spese di gestione, invitando a considerare che nell'attribuire responsabilità alle quali si deve poi obiettivamente far fronte — e ciò vale anche per i nuovi compiti assistenziali affidati al Patronato scolastico — bisogna anche prevedere i modi, le condizioni e le procedure necessarie.

(La seduta, sospesa alle 10,30 è ripresa alle 17,30).

Il deputato Valitutti definisce deludente il provvedimento che, tra l'altro, dovrebbe richiamarsi direttamente all'articolo 33, secondo comma, della Costituzione piuttosto che al precedente legislativo rappresentato dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073. Aggiunge che il disegno di legge è carente anche in rapporto al problema di definire adeguatamente la scuola materna statale; esso, anzi, fa registrare un regresso rispetto ai precedenti anche più remoti, denunciando una modestia di intenti che contraddice alle esigenze della società moderna; critica il fatto che non si sia pensato a disciplinare, contestualmente, anche la scuola materna non statale: conseguentemente verranno a gravare sullo stesso settore due discipline diverse e giustapposte.

Si sofferma poi in modo particolare sull'articolo 4 e sull'eccessiva discrezionalità che esso, a suo avviso, accredita al Ministro della pubblica istruzione.

Contestano quest'ultima argomentazione il Relatore Rampa e il Sottosegretario Badaloni Maria, richiamando l'attenzione sui commi secondo e terzo dell'articolo 4 in questione che sono sufficientemente provvisti — secondo la loro opinione — di quelle indicazioni e di quei condizionamenti particolari che riducono adeguatamente la discrezionalità del Ministro.

Il deputato Valitutti conclude criticando la mancata disciplina della scuola magistrale.

Il deputato Levi Arian Giorgina accenna innanzitutto alle dimensioni limitate della scuola materna statale rispetto alla scuola materna non statale, e documenta la sua affermazione con un richiamo alle linee di sviluppo del Ministro Gui dalle quali si deduce che se alla scuola materna statale sono destinati complessivamente 47 miliardi, a quella non statale ne risultano destinati 82.

Analizza poi la definizione di scuola materna che è deducibile dal disegno di legge e la critica perché essa, a suo avviso, continua a concepire — malgrado le indicazioni contrarie fornite dalla moderna pedagogia, ed allo scopo probabilmente di sfuggire al disposto dell'articolo 33 della Costituzione — questo istituto come istituto di assistenza piuttosto che di educazione.

La scuola materna, d'altra parte, non può e non deve proporsi il compito di sostituire o di integrare l'intervento affettivo materno, e deve conservare il suo carattere specificamente educativo, pur adeguandosi alle esigenze particolari del bambino.

Afferma che il disegno di legge governativo è arretrato rispetto alle linee di sviluppo del Ministro Gui, che a loro volta già avevano fatto registrare un regresso nei confronti dei risultati della Commissione d'indagine: prospetta le conseguenze negative che deriverebbero conseguentemente da una sua approvazione, anche in presenza delle condizioni precarie in cui versa — a detta degli stessi studiosi di parte cattolica — la scuola materna non statale.

Si sofferma infine sui problemi delle maestre giardiniere, che il disegno di legge riconosce in modo ingiustificato e della scuola materna per minorati dell'udito.

Il Presidente Malagugini rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito della discussione generale sul provvedimento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori GIANCANE e FERRONI: « Concessione di indennità integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici » (*Approvato dal Senato* (2137)).

Il Relatore Fortini riferisce favorevolmente sul provvedimento, ponendo in rilievo la necessità di concedere l'indennità per l'integrazione vitto, in aggiunta ai soprassoldi previsti dall'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita si dichiara favorevole alla approvazione del provvedimento.

Il Presidente Alessandrini rinvia quindi ad altra seduta la discussione degli articoli, in attesa del parere della Commissione Bilancio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Romita.

PROPOSTA DI LEGGE:

DE PASQUALE: « Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei Piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 » (1993).

Su proposta del deputato De Pasquale la Commissione delibera alla unanimità di chiedere che la proposta di legge le sia assegnata in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

CANESTRARI ed altri: « Modifica agli articoli 64 e 65 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, in materia di concorsi per l'ammissione nei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (1779).

L'esame è rinviato per assenza del Relatore.

PROPOSTA DI LEGGE:

BIANCHI GERARDO e FABBRI RICCARDO: « Interpretazione autentica della legge 18 febbraio 1963, n. 81, relativa all'applicazione dell'articolo 44 per l'inquadramento della carriera esecutiva dei capiturno e degli assistenti di commutazione dell'Azienda statale per i servizi telefonici (1838).

L'esame è rinviato per assenza del Relatore.

PROPOSTA DI LEGGE:

COLASANTO ed altri: « Norme transitorie per il collocamento a riposo di alcune categorie di impiegati di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al compimento del 65° anno di età » (*Urgenza*) (2088).

L'esame è rinviato su richiesta del proponente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente SAMMARTINO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazioni dell'articolo 31 della legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie e del relativo personale » (2097).

Dopo la illustrazione favorevole del Relatore Canestrari e interventi altrettanto favorevoli dei deputati Calvaresi e Cavallaro Nicola, del Presidente e del Sottosegretario di Stato, Gaspari, la Commissione passa alla discussione degli articoli.

L'articolo 1 è approvato con un emendamento proposto dal Relatore Canestrari e dai deputati Armato, Mancini Antonio, Marchesi, Calvaresi, Franco Raffaele, Amadei Giuseppe.

ne, Cavallaro Nicola, Santagati e Colasanto e accolto dal Governo, che sostituisce, al terzo capoverso, le parole: « entro un triennio dalla data del bando », con le altre: « entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria ».

L'articolo 2, è approvato con tre emendamenti proposti anch'essi dal Relatore Canestrari e dai deputati Armato, Mancini Antonio, Marchesi, Calvaresi, Franco Raffaele, Amadei Giuseppe, Cavallaro Nicola, Santagati e Colasanto e accolto dal Governo.

Il primo emendamento, al primo comma, riduce, da sei a tre mesi, il periodo di permanenza della qualifica di coadiutore o coadiutore reggente richiesto per poter partecipare al concorso previsto dal comma stesso.

Il secondo emendamento, inserisce, dopo il primo comma, il seguente altro: « Al concorso riservato predetto potranno altresì partecipare i coadiutori reggenti in servizio al 1° aprile 1963 in tale qualità, per i quali si prescinde dall'anzianità di qualifica prevista dal precedente comma ».

Il terzo emendamento, sostituisce l'ultimo periodo del secondo comma con il seguente altro: « Per il concorso di cui ai precedenti commi si prescinde dal limite massimo di età ».

Su proposta del Relatore Canestrari e dei deputati Armato, Mancini Antonio, Marchesi, Calvaresi, Franco Raffaele, Amadei Giuseppe, Cavallaro Nicola, Santagati e Colasanto, la Commissione approva, poi, il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3.

« Per i posti disponibili nella carriera ausiliaria del personale degli uffici locali, oltre quelli da riservare agli idonei del concorso previsto dall'articolo 78 della legge 2 marzo 1963, n. 307, nonché per i posti della stessa carriera che si renderanno vacanti, a qualsiasi titolo, fino al 31 dicembre 1968, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a bandire apposito concorso per titoli per la nomina a fattorino in prova, riservato:

a) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di ricevitori reggenti, portalettere reggenti, pocaccia reggenti, con almeno tre mesi di anzianità complessiva nel quinquennio antecedente a tale data, ivi compresa quella maturata con la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia;

b) a coloro che, alla data del 31 marzo 1963, erano incaricati dei servizi di recapito, scambio e procacciato affidati in accessorio alle agenzie ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 120;

c) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia, con almeno tre mesi di anzianità complessiva in tali qualifiche nel quinquennio antecedente a tale data.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso si prescinde dal limite massimo di età. Gli aspiranti, però, devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, possedere tutti gli altri requisiti prescritti dall'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, ivi compreso il titolo di studio di licenza elementare ».

Su proposta del Governo, la Commissione approva, infine, il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4.

« Nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli alle tabelle allegate alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, tra i posti da mettere a concorso dovranno essere inclusi, con le modalità indicate dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, anche quelli che si renderanno disponibili nelle dotazioni organiche di ciascun ruolo in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio entro un anno dalla data di pubblicazione dei decreti che indicano i concorsi medesimi.

I posti che si renderanno disponibili a qualsiasi titolo entro un triennio dalla data di approvazione della graduatoria, saranno conferiti ai candidati dichiarati idonei, secondo l'ordine delle relative graduatorie.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi previsti dall'articolo 39 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nonché ai concorsi banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della presente legge ».

I deputati Calvaresi, Marchesi, Franco Raffaele e Giachini, presentano e successivamente ritirano il seguente articolo aggiuntivo, al quale il Governo si dichiara contrario nella presente sede, prendendo, però, nel

contempo, l'impegno di risolvere la questione con apposito disegno di legge:

« Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono inseriti i seguenti commi:

« Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al primo comma del presente articolo, il servizio prestato nella qualifica di titolare di agenzia, in data anteriore al 1° aprile 1963, è valutato per intero ».

« Per gli impiegati provenienti dalla carriera esecutiva del personale degli uffici locali, in servizio prestato con la qualifica non inferiore ad ufficiale di seconda classe è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi ».

« Il servizio prestato nella qualifica di primo ufficiale è valutato per intero ».

La Commissione modifica anche il titolo del disegno di legge che diviene il seguente:

« Variazioni alla legge 2 marzo 1963, n. 307, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1962, n. 656, ed alle successive disposizioni riguardanti gli uffici locali, agenzie, ricevitorie ed il relativo personale ».

Infine, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,55.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Calvi.

PROPOSTE DI LEGGE:

DE MARZI FERNANDO ed altri: « Modifiche per l'accertamento, la riscossione e l'accreditamento dei contributi assicurativi invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti » (1639);

PREARO ed altri: « Modifiche alla legge 9 gennaio 1963, n. 9, relative al versamento dei contributi volontari da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri » (1598).

Il deputato De Marzi Fernando riferisce in sostituzione del Relatore Pucci Ernesto, e fa presente che la proposta di legge n. 1639

intende superare le attuali difficoltà amministrative per il pagamento delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in gran parte dipendenti dal sistema degli elenchi del servizio contributi unificati, la cui pubblicazione avviene con grande ritardo; illustra poi gli altri punti della proposta di legge intesi ad eliminare alcune incongruenze della legge 9 gennaio 1963, n. 9, che stabiliscono per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni disposizioni difformi da quelle previste per la generalità dei lavoratori agricoli.

Sulla eliminazione di tali incongruenze (soppressione del secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 9) incide pure la proposta di legge n. 1598, però con finalità diverse, per cui ritiene che la stessa possa essere esaminata separatamente.

Intervengono nella discussione i deputati Cocco Maria, Bianchi Fortunato, Mazzoni ed il Sottosegretario di Stato Calvi, il quale esprime le riserve del Governo sulla prima proposta di legge, in quanto il nuovo sistema introdotto in sostituzione di quello degli elenchi non sembra risolvere sodisfacentemente le giuste esigenze di una semplificazione amministrativa, mentre sulla seconda proposta di legge esprime parere contrario per il maggiore onere che potrebbe derivarne alla gestione previdenziale.

Su proposta del Presidente Zanibelli la Commissione delibera quindi di sospendere l'esame delle due proposte di legge, dando incarico ai deputati De Marzi Fernando e Pucci Ernesto, Relatore, di prendere contatti con gli uffici del Ministero del lavoro per un più approfondito esame dei provvedimenti, onde riferire poi alla Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE:

CANESTRARI ed altri: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sulla istituzione del ruolo dei collocatori » (*Parere alla I Commissione*) (2053).

Su proposta del Presidente Zanibelli la Commissione delibera all'unanimità di richiedere alla Presidenza della Camera l'assegnazione in competenza primaria della proposta di legge, in quanto concernente modifiche ad una legge, già discussa e approvata dalla medesima Commissione in competenza primaria.

Il Sottosegretario di Stato Calvi esprime le riserve del Governo sul merito della proposta di legge, rimettendosi alla Commissione circa la questione della competenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Giovedì 8 aprile, ore 17.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Giovedì 8 aprile, ore 17,30.

- 1) Comunicazione del Presidente;
- 2) Seguito della verifica dei poteri per il Collegio IX (Verona) — Relatore: Assennato Mario;
- 3) Seguito dell'esame di casi di compatibilità con il mandato parlamentare.

COMMISSIONE SPECIALE per l'esame del disegno e delle proposte di legge, concernenti la disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Giovedì 8 aprile, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (*Urgenza*) (2017) (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI: Estensione all'Umbria ed alla Sabina delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa alla istituzione della Cassa per il Mezzogiorno (276);

ABENANTE ed altri: Estensione alle compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno (1232);

AVERARDI: Estensione delle provvidenze della Cassa per il Mezzogiorno ai territori della Lunigiana e della Garfagnana, compresi nelle province di Massa Carrara e di Lucca (1295);

AVERARDI: Inclusione nella competenza della Cassa per il Mezzogiorno del territorio del Consorzio di bonifica della Valdera e riordinamento e trasformazione del Consorzio stesso in Ente di sviluppo agricolo (1859);

ZINCONE ed altri: Estensione all'intero territorio delle province di Roma, Rieti e Viter-

bo e a tutte le isole del Tirreno dei benefici previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646 (1866);

GRILLI: Estensione alle Marche dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno (2183);

— Relatore: Barbi.

COMMISSIONI RIUNITE (IV Giustizia e XII Industria)

Giovedì 8 aprile, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

SABATINI ed altri: Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1591) — Relatori: Ruffini per la IV Commissione; Mussa Ivaldi per la XII Commissione — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Giovedì 8 aprile, ore 9,30 e 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707) — (*Parere della I e della VIII Commissione*);

ZOBOLI ed altri: Tutela della funzione degli avvocati e procuratori nell'esercizio del loro patrocinio (32) — (*Parere della VIII Commissione*);

— Relatore: Fortuna.

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e partecipazioni statali)

Giovedì 8 aprile, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno (2017) — (*Parere alla Commissione speciale*) — Relatore: Isgrò;

Estensione all'Ente autonomo Fiera del Levante - Campionaria internazionale - degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (4p-

provato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2173) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Anderlini.

Norme concernenti la Divisione di ricerche sul cancro esistente presso l'Università di Perugia (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1703-B) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Gennai Tonietti Erisia.

Parere sulla proposta di legge:

CAIATI ed altri: Organico del ruolo speciale per mansioni di ufficio dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (1693-B) — (*Parere della VII Commissione*) — Relatore: Barbi.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 8 aprile, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto legge 18 marzo 1965, n. 146, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino (2194) — Relatore: Patrini — (*Parere della V e della XI Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

ALESSANDRINI: Esenzione dall'imposta comunale di consumo per i cartoni da imballaggio (434) — Relatore: Bonaiti;

SCRICCIOLO: Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941, n. 1324 e aumento dell'indennità di missione (1393) — Relatore: Napolitano Francesco — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

COVELLI: Modifica dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (529) — (*Parere della V Commissione*);

COVELLI: Modifica all'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, recante nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (548) — (*Parere della V Commissione*);

ALESI: Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, contenente nuove disposizioni sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (957) — (*Parere della V Commissione*);

BRANDI: Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordi-

narie a carico dello Stato (1277) — (*Parere della V Commissione*);

CARRA ed altri: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1184) — (*Parere della V Commissione*);

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1433) — (*Parere della V Commissione*);

SCALIA e SINESIO: Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1217) — (*Parere della V Commissione*);

BRANDI: Modifica dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1178) — (*Parere della I e della V Commissione*);

SCALIA: Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1219) — (*Parere della I e della V Commissione*);

— Relatore: Zugno.

Esame della proposta di legge:

ZUGNO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di credito agrario (1789) — Relatore: Castellucci — (*Parere della IV Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1661-B) — Relatore: Patrini — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Regime d'imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato (1860);

CASTELLUCCI ed altri: Provvedimenti in favore dei rivenditori di generi di monopolio (*Urgenza*) (1054);

— Relatore: Turnaturi — (*Parere della V Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Autorizzazione a vendere a trattativa privata al Comune di Ferrara il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denomi-

nato « ex caserma Gorizia », sito in detta città (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2147) — Relatore: Bassi Aldo — (*Parere della V e della VII Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 8 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori GIANCANE e FERRONI: Concessione di indennità integrazione vitto al personale salariato imbarcato sui natanti del Ministero dei lavori pubblici (*Approvato dal Senato*) (2137) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Fortini.

Discussione della proposta di legge:

Senatori LORENZI ed altri: Norma integrativa della legge 3 febbraio 1963, n. 92, per quanto riguarda il consorzio per l'idrovia Padova-Venezia (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2236) — Relatore: Degan.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

Senatori RUBINACCI ed altri: Proroga del termine per la presentazione al Parlamento della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro del Vajont (*Approvata dal Senato*) (2246) — Relatore: Baroni.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 8 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Ministro della marina mercantile.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni concernenti la pesca marittima (663) — Relatore: Amodio — (*Parere della IV, della VIII e della XI Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Modificazione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 31 maggio 1957, n. 685 e successive modificazioni (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2212) — Relatore: Giglia — (*Parere della V Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 8 aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

DE LORENZO ed altri: Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti (509) — Relatore: Bemporad — (*Parere della II Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Parere sulla proposta di legge:

USVARDI e BALDANI GUERRA: Modifiche ed integrazioni alla legge 16 dicembre 1961, n. 1307, relative al personale della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici di sanità (2039) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Bemporad.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Licenziato per la stampa alle ore 23,45.